

X.

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di relazione (pag. 181) — Giuramento dei senatori Giordano-Apostoli, Malvezzi de' Medici e Fortunato (pag. 181) — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (pag. 182) — Presentazione di relazioni (pag. 184) — Giuramento del senatore Mazza (pag. 184) — votazione a scrutinio segreto (pag. 184) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 184) — Giuramento dei senatori Franchetti, Dalla Vedova, Panizzardi, Molmenti e Pirelli (pag. 184) — Presentazione di relazioni e di un disegno di legge (pag. 185) — Il senatore Manassei svolge la sua proposta di legge per « Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 7 agosto 1908 nei circondari di Terni e Rieti » (pag. 185) — Gli risponde il ministro delle finanze (pag. 189); e il Senato approva la presa in considerazione della proposta (pag. 190) — Presentazione di relazione (pag. 190) — votazione a scrutinio segreto (pag. 190) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 190) — Testo coordinato del disegno di legge: « Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari » (pag. 192).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri della guerra, della marina, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici.

MELODIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazione.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Ordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giordano-Apostoli barone Giuseppe, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Prospero Colonna e Biscaretti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Giordano-Apostoli è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Giordano Apostoli barone Giuseppe del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Malvezzi dei Medici conte Nereo, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Di Pram-

pero e Levi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Malvezzi dei Medici è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al conte Nereo Malvezzi dei Medici del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Fortunato dott. Giustino, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Cefaly e De Marinis di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Fortunato è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al sig. dott. Giustino Fortunato del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Prego l'onor. senatore Di Prampero, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Molmenti prof. Pompeo.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 per il titolo della categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno Molmenti prof. Pompeo che fu deputato nelle Legislature XVII, XIX, XX, XXI e XXII.

Riscontrato regolare il titolo e concorrendo gli altri requisiti dallo Statuto prescritti la vostra Commissione ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre al Senato la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Di Prampero, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Monti nobile avv. Gustavo.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 per il titolo della categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno Monti nobile avvocato Gustavo che fu deputato nelle Legislature XVII, XVIII, XXI e XXII.

Riscontrato regolare il titolo e concorrendo gli altri requisiti dallo Statuto prescritti la vostra Commissione ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre al Senato la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Di Prampero di riferire, a nome del senatore Frola, sulla nomina del senatore Mazziotti avv. Matteo.

DI PRAMPERO, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 e per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto fu nominato senatore del Regno Mazziotti avv. Matteo che fu deputato nelle Legislature XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXII.

La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli e concorrendo tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Municchi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Orsini-Baroni Francesco.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 4 aprile u. d. fu nominato senatore del Regno per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, l'onor. Orsini-Baroni Francesco che fu deputato al Parlamento in sette Legislature, cioè dalla XVI alla XXII.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo, e concorrendo nell'onore Orsini-Baroni tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1909

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Municchi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Panizzardi dott. Carlo.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Per la categoria 17ª articolo 33 dello Statuto con decreto 4 aprile 1909 è stato nominato senatore del Regno Panizzardi dottor Carlo, prefetto dal 26 ottobre 1899.

Riconosciuta la validità del titolo, e la coesistenza di tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, la vostra Commissione ha l'onore di proporre, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Municchi, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Placido avv. Pasquale.

MUNICCHI, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto del 4 aprile u. d. è stato nominato senatore del Regno per la categoria 3ª dell'art. 33 dello Statuto, l'avvocato Pasquale Placido che fu deputato al Parlamento in otto Legislature, cioè dalla XV alla XXII.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo, e concorrendo nell'onor. Placido tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, all'unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Melodia, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Michetti prof. Francesco Paolo.

MELODIA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile u. s., per la categoria 18ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il prof. Francesco Paolo Michetti, membro or-

dinario della Società Reale di Napoli dal 20 maggio 1900.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e concorrendo nel prof. Michetti tutti i requisiti voluti dallo Statuto, ha l'onore di proporre ad unanimità di voti la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Melodia, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Perla avv. prof. Raffaele.

MELODIA, *relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile corrente anno e per la categoria 15ª, art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'avv. prof. Raffaele Perla che ebbe con Regio decreto 5 aprile 1896 la nomina a consigliere di Stato.

La vostra Commissione, riconosciuto valido il titolo, e concorrendo tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporre ad unanimità di voti la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Di Prampero, in nome del senatore Pagano-Guarnaschelli, relatore, di riferire sulla nomina del senatore Solinas-Apostoli dott. Gian Maria.

DI PRAMPERO, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile dell'anno corrente, per la categoria 3ª, art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il dottor Gian Maria Solinas-Apostoli.

La vostra Commissione, esaminati i titoli e riconosciuto che il dottor Solinas-Apostoli per nove consecutive Legislature, dalla XIV cioè alla XXII, esercitò le funzioni di deputato al Parlamento, e che riunisce tutti i requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione a senatore.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalida-

zione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Prego l'onor. senatore Di Prampero di riferire, a nome del relatore Pagano-Guarnaschelli, sulla nomina del senatore ing. G. B. Pirelli.

DI PRAMPERO, *ff. di relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 4 aprile 1909 e per il titolo della categoria 21^a, art. 38 dello Statuto, venne nominato senatore del Regno il sig. ing. Giovanni Battista Pirelli.

Riconosciuta la validità del titolo e concorrendo gli altri requisiti prescritti, la vostra Commissione, a voti unanimi, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatore sulla quale è stato ora riferito.

Presentazione di relazioni.

MUNICCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNICCHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore dei signori prof. Arrigo Tamassia e Torrigiani marchese Filippo.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del signor conte Filippo Savorgnan di Brazzà.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatori del duca Leopoldo Torlonia, del signor Torrigiani Luigi e dell'avv. Minesso Leopoldo.

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Municchi, Melodia e Colonna Fabrizio della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate, distribuite e poste all'ordine del giorno di domani.

Giuramento di senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Mazza tenente generale Francesco, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Bava-Beccaris e Lamberti di volerlo

introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Mazza è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor tenente generale Francesco Mazza del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sulle nomine a senatori sulle quali è stato testè riferito.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina a senatori dei signori: Mazziotti avv. Matteo, Michetti prof. Francesco Paolo, Molmenti prof. Pompeo, Monti nobile avvocato Gustavo, Orsini-Baroni Francesco, Panizzardi dottor Carlo, Perla avv. prof. Raffaele, Pirelli ing. Giovanni Battista, Placido avv. Pasquale, Solinas Apostoli dott. Giammaria.

La loro nomina essendo stata convalidata, sono ammessi alla prestazione del giuramento.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor dott. Leopoldo Franchetti, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Cavasola e Faina Eugenio di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Franchetti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor dott. Leopoldo Franchetti del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Dalla Vedova prof. Giuseppe, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Blaserna e Bodio di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Dalla Vedova è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor prof. Giuseppe Dalla Vedova del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor dott. Carlo Panizzardi, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Garroni e Rossi Luigi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Panizzardi è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor dott. Carlo Panizzardi del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Pompeo Molmenti, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Tiepolo e Fogazzaro di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Molmenti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor prof. Pompeo Molmenti del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Pirelli ing. Giovanni Battista, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Bodio e Rossi Luigi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Pirelli è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al sig. ing. Pirelli Giovanni Battista del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. In nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare due relazioni: la prima sul disegno di legge « Autorizzazione al prelevamento di nuove somme dal fondo di riserva della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sua sede »; la seconda sull'altro disegno di legge « Maggiori e nuove assegnazioni per lire 193,180 ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Presentazione di disegni di legge.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Svolgimento di una proposta di legge del senatore Manassei.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Manassei.

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questa proposta.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'uragano del 7 agosto 1898 nei circondari di Terni e Rieti.

Art. 1.

Nei comuni dei circondari di Terni e Rieti ai possessori di terreni danneggiati dall'uragano o ciclone del 7 agosto 1908 viene concesso l'abbuono della imposta fondiaria erariale, nei casi in cui siano venuti a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario delle singole particelle catastali.

Art. 2.

Gli affittuari, i coloni, i mezzadri dei fondi rustici danneggiati saranno sgravati dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 3.

Le domande di verifica per abbuoni d'imposta e quelle per accertamenti dei danni ai sensi della presente legge saranno ammesse in esenzione della tassa di bollo.

Art. 4.

È sospesa per i detti contribuenti l'esazione della terza rata della imposta erariale sui terreni in scadenza con il 10 giugno 1909 e delle successive rate bimestrali del corrente anno e della 1^a rata scadente il 10 febbraio 1910. Parimenti è sospesa l'esazione della imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 2 per le anzidette scadenze.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno applicabili a favore dei possessori e conduttori di terreni nei comuni che avendo già chiesto con formale deliberazione l'abbuono dell'imposta saranno indicati con decreto Reale.

Art. 6.

Una Commissione speciale composta di un funzionario del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, di un funzionario del Ministero delle finanze, di un funzionario del Ministero del tesoro e di tre delegati dei comuni capoluoghi dei mandamenti di Terni, Amelia e Rieti, nominati dalle rispettive Giunte comu-

nali, procederà alle verifiche dei danni sofferti, tenendo conto delle denunce dei danni presentate dai possessori dei terreni dopo il disastro alle Amministrazioni comunali, delle perizie sommarie dei danni redatte a cura dei comuni, di altri documenti di notorietà, interrogatori e rilievi tecnici sulla perdita dei raccolti.

Art. 7.

Le domande per abbuono della imposta debbono presentarsi alla locale agenzia delle imposte. Potranno peraltro in via eccezionale consegnarsi anche ai tecnici incaricati dalla Commissione della constatazione dei danni durante le verifiche. Tali domande dovranno contenere l'indicazione del possessore iscritto in catasto, l'ubicazione dei fondi danneggiati e l'indicazione delle singole particelle catastali a cui si è esteso il danno.

Tale indicazione sarà data per ogni particella catastale: nei casi però, in cui il danno sia stato uniforme, potrà esser data per gruppi di particelle.

Art. 8.

Il risultato della constatazione dovrà essere indicato con una quota percentuale, riferita al prodotto ordinario, la quale, per dar diritto all'abbuono, dovrà essere almeno del 66,66 per cento.

Art. 9.

Le domande per abbuono della imposta fondiaria di cui all'art. 1 e di sgravio della imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 2 non potranno aver corso ed essere più accolte trascorsi due mesi dalla promulgazione della presente legge.

PRESIDENTE. Il senatore Manassei ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta di legge.

MANASSEI, *relatore*. Onorevoli colleghi! Carità del natio loco, sentimento profondo di giustizia, dovere di rappresentanza politica ed agraria mi hanno indotto a formulare la modesta proposta di legge che ho avuto l'onore di presentarvi. Presentandovela non ho confidato nella mia autorità e in una forza morale

che riconosco di non avere, sapendo di essere tra gli ultimi gregari di questo alto Consesso, ma ho confidato nella vostra autorità, nella vostra sapienza e sagacia e in quell'altissimo sentimento di imparzialità amministrativa che ha sempre animato questo eminente Consesso. Nella breve relazione che precede la proposta di legge ho riassunto le ragioni di fatto e di diritto che mi sembrano suffragarla. Non mi dilungherò troppo per svolgere questa proposta, rammenterò soltanto alcune circostanze di fatto ed alcuni criteri di evidenza che possono meglio caratterizzare la natura e la gravità del disastro che ci ha colpiti.

Il 7 agosto dello scorso anno, un'ora dopo mezzogiorno, una nube immensa, nera, si formò nel centro della valle Ternana, bassa e pesante; si avvertì una depressione termometrica; e, dopo poco tempo, si scatenò sulla valle un vento furiosissimo, accompagnato da grandine e da pioggia; vento che nella sua furia schiantò alberi, scoperchiò case e distrusse tutti i frutti pendenti, tutti i prodotti del suolo ed anche i foraggi autunnali, ed ogni prodotto della terra.

Se la velocità di questo uragano non raggiunse gli 83 metri al minuto secondo dell'uragano di Mount-Washington del 1870, certo che non ebbe una velocità inferiore ai 70 metri.

La popolazione fu costernata e allibita da questo grave disastro: l'indomani si radunò nelle varie città per chiedere soccorsi e provvedimenti. Il primo pensiero, la prima voce, fu quella di proclamare lo sciopero della imposta e di cominciare una viva agitazione; ma si predicò la calma, e si persuase di servirsi di dimostrazioni e di mezzi legali.

Infatti i sindaci dei principali comuni, nel giorno 11 si recarono al Ministero dell'interno, esposero al ministro le tristi condizioni del paese, e dichiararono, fin d'allora, che i proprietari spogliati di ogni reddito per 1909 non sarebbero stati in grado di pagare l'imposta corrispondente.

Il Ministero dell'interno mandò subito un ispettore centrale, il quale verificò lo stato delle campagne e al suo ritorno fece elargire ai coloni ed ai contadini lire 14 mila.

Ciò dimostra che l'ispettore centrale riconobbe che le condizioni dei comuni erano gravi ed eranvi miserie urgenti da soccorrere.

Intanto i sindaci invitarono i proprietari a

fare le denunce dei loro danni; e contemporaneamente ordinarono le perizie sommarie dei danni a periti legali, i quali subito le incominciarono.

Il Consiglio della provincia, commosso dalle gravi condizioni del circondario di Terni, fece un voto unanime onde appoggiare le domande dei comuni che in numero di ventitre reclamavano l'abbuono dell'imposta. Gli ispettori della finanza furono anche sul luogo; ma essi indugiaronο a venire fino alla seconda quindicina di novembre. Certo, se fossero venuti subito, avrebbero subito riconosciuto qual era lo scempio fatto alle campagne dall'uragano.

Io credo di sapere da buona fonte che questi ispettori di finanza, non ostante che venissero tardivamente, pure videro e riferirono che nei territori dei comuni di Terni e di Amelia i danni sofferti erano gravissimi. Non ammisero che altri comuni fossero danneggiati gravemente; ma a questo proposito bisogna riconoscere che gli uragani hanno un movimento girante con *isobare* più larghe e strette, e nel centro della corrente atmosferica può esserci qualche spazio lasciato immune; bisogna però ammettere che l'uragano ha un corso continuato, quindi in alcuni territori i danni saranno più seri; ma territori e comuni rimasti immuni certo che non ve ne sono. I rappresentanti politici dei due circondari collettivamente fecero un memoriale, rappresentando al Presidente del Consiglio e all'onor. ministro delle finanze quali fossero effettivamente i danni dei contribuenti di questa regione.

Io prego di riflettere che le denunce fatte dai proprietari là per là contemporaneamente si può dire ai danni, o qualche giorno dopo l'uragano non potevano non essere veritiere, inquantochè nessuno inventa le cose e mentisce, quando gli alberi sono caduti in terra ed ognuno li può riscontrare, e quando tutti possono vedere che quella zona fu realmente devastata. Prego ancora di riflettere che le notizie che furono raccolte nelle perizie, quantunque sommarie, hanno un valore giuridico, perchè queste perizie sono state fatte da periti legali e questi periti sono andati dal pretore ed hanno confermato le loro perizie con giuramento.

Ora ammettiamo che vi siano degli uomini evoluti che ritengano che il giuramento sia una burlatta, ma ve ne sono anche molti, i quali

ritengono e sentono che il giuramento è un vincolo d'onore e di coscienza. Io quindi faccio osservare che questi atti, questi documenti peritali hanno molta importanza. Da queste perizie sarebbe risultato e risulterebbe che i danni dell'uragano furono in complesso di 6 milioni e 700,000 lire.

L'abbuono dell'imposta, secondo dati che io credo abbastanza esatti, raggiungerebbe all'incirca le 150,000 lire, salvo a scendere ad una somma minore dopo le verifiche definitive.

Dunque non sarebbe che una quarantatreesima parte del danno che noi chiederemmo ai nostri connazionali di abbonarci e prendere a loro carico. Dimenticavo però alcuni fatti che mi sembrano adatti a contrassegnare la violenza dell'uragano. Alcuni ne ho notati nella breve relazione che precede il mio disegno di legge. Abbiamo avuto il comune di Terni che nelle sue proprietà urbane che non sono vaste, ha dovuto spendere 8000 lire per i restauri; abbiamo avuto l'asilo d'infanzia che non ha che due o tre padiglioni e che ha dovuto spendere 800 lire per restauri.

In questi giorni sono venuto a conoscere che la fabbrica d'armi per i restauri dei suoi tetti ha speso 12,000 lire. Questo vi dimostra quale fu la violenza e la forza dell'uragano e quali i danni che poté portare alle campagne. Nella relazione fu anche ricordato un altro fatto significantissimo: il comune di Collestata, che non ha proprietà boschive molto vaste, ha perduto tra pini abbattuti e pini diramati, 1600 piante che sono poi state vendute all'asta. Ho rammentato questi fatti che riguardano enti i quali hanno la possibilità di dimostrare la verità dei fatti stessi.

Infine poi il fatto vero, saliente e grave è quello che moltissime famiglie, la maggioranza anzi delle famiglie dei proprietari e dei coloni, non hanno avuto il vino e l'olio per il consumo ordinario, e da ciò apparisce chiaramente che hanno avuto, molto meno, prodotti e generi da vendere in modo da realizzare quanto occorre ai loro bisogni. Direte: ma queste cose dovete raccontarle al Ministero: non le avete dette? Sì, le abbiamo dette. Ho avuto l'onore di avere col ministro delle finanze vari colloqui ed egli, colla sua lealtà e perspicacia, ha dovuto persuadersi che in realtà l'uragano non era né una invenzione né un semplice acquaz-

zone di estate; anzi nel colloquio che ebbi col ministro delle finanze il 22 dicembre egli mi fece tali dichiarazioni, ispirate appunto alla sua lealtà, che mi confortarono; ed io ero ben lieto che i nostri studi e l'esame di tutti gli atti avessero condotto a questo risultato.

Però dopo il 22 dicembre sopraggiunse il 28 dicembre, ed i fatti catastrofici e luttuosi che tutti conosciamo, i quali impressionarono tutti e (come è ben naturale) cambiarono anche l'ambiente del palazzo di Via Venti Settembre.

Ed allora abbiamo vedute dimenticate le angustie delle nostre popolazioni ed io ho dovuto ricorrere al mezzo di presentare una modesta proposta di legge, come ora faccio.

Mi permetterete ora di aggiungere in merito pochissime considerazioni. È consuetudine ormai fondata ed incontrovertita che in tutti i casi di gravi calamità, alluvioni, uragani, inondazioni, il Governo sempre ha abbuonato l'imposta; cosicchè l'abbuono dell'imposta in questi casi è quasi un postulato del nostro diritto tributario: ed io spero che a questa consuetudine ed a questo postulato non si vorrà contraddire a proposito dell'uragano dell'Umbria.

Un'altra considerazione di qualche rilievo. È principio inconcusso di economia politica tributaria che l'imposta debba pesare sulla rendita ed anche estendersi a tutta la rendita, ma che mai possa sottrarre e diminuire il capitale primitivo. Ora se mi date una regione che, per un caso fortuito straordinario, è stata privata di ogni rendita noi contraddiciamo e disconosciamo questo principio inconcusso di scienza economica tributaria.

Un'altra considerazione. Abbiamo la legge sulla perequazione del 1° marzo 1886: questa legge in fatto di catasto e di tributi fondiari è l'esponente del tempo e, dirò così, della volontà del Parlamento. È una legge in pieno corso di lenta ma sicura esecuzione. All'art. 38 di questa legge si provvede appunto ai casi in cui vaste zone di terreno siano colpite da gravi e straordinari infortuni. Leggo il testo della legge:

« Nei casi straordinari di gravi infortuni non preveduti nella formazione dell'estimo che colpiscono determinate zone di terreno e determinate colture, si provvederà con speciali disposizioni legislative ».

Ora è proprio il caso nostro, quello di una

vasta zona di terreno che è stata colpita da uno straordinario infortunio. A me pare che avendo presente questo articolo di legge, lo stesso Governo, per l'applicazione di esso, appena ha cognizione e certezza di gravi disastri su vaste zone di terreno, abbia da preoccuparsene e mandare chi verifichi i danni.

Ed ora un'occhiata alla giurisprudenza, diciamo così, catastale, degli uragani; la giurisprudenza degli uragani non si è potuta formare sopra molti casi perchè fortunatamente questi uragani capitano molto raramente, ogni cento anni forse, ma tuttavia abbiamo un caso, per disgrazia, molto recente; noi abbiamo avuto nel 1905 l'uragano di Forlì. L'uragano avvenne il 23 giugno, e nel 13 luglio veniva emanata la legge pei provvedimenti, che erano presi cumulativamente per i danneggiati dell'inondazione di Mantova, e per i danneggiati dell'uragano di Forlì, e giustamente il Parlamento pareggiò queste due categorie di danneggiati.

Ora l'uragano di Forlì non fu nè più grave, nè più esteso del nostro, anzi fu più ristretto e, forse, non dirò che fosse meno intenso, ma fu equivalente. In provincia di Forlì furono colpiti dall'uragano sei comuni, in un territorio di trentanove mila ettari.

Si fecero le verifiche definitive e si riconobbe che solamente 22 mila ettari erano presunti danneggiati.

Ora nel caso nostro abbiamo 23 comuni che reclamano, 17 che hanno rimessa la perizia, e, tenuto conto dei nostri territori, abbiamo un'estensione di circa 68 mila ettari di terreni danneggiati.

In provincia di Forlì l'imposta abbuonata raggiunse le cento ottantanove mila lire; la cifra che noi prevediamo per il caso nostro sarebbe alquanto inferiore.

A me pare che essendo eguali le condizioni, essendo eguali i disastri, essendo le due provincie danneggiate sorrette dagli stessi ordinamenti catastali, si possa procedere subito alla applicabilità della legge che provvede in proposito.

Raccomando al Senato di voler accogliere benignamente la mia proposta di legge, non solo nell'interesse dei danneggiati, ma nell'interesse degli agricoltori di ogni regione d'Italia, ai quali può accadere, disgraziatamente, quello che è accaduto a noi, e aggiungerò, anche

nell'interesse del Governo, di cui siamo sinceri amici, perchè a noi piace che in ogni provincia possa essere lodata la sua provvida azione e la sua equanimità.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Come teste ha detto l'onor. senatore Manassei, io ebbi con lui due conferenze a questo riguardo, e ricordo di aver fatto rilevare a lui che anzitutto l'uragano del 7 agosto 1908 non fu così grave come quelli da lui or ora accennati, che riguardavano altre provincie, e che avvennero il 23 e 25 giugno 1905, per cui l'entità dei danni dei due casi non era punto paragonabile.

Feci pure rilevare all'onor. senatore Manassei che l'uragano era avvenuto il 7 agosto, quando cioè la maggior parte dei prodotti della terra erano stati raccolti (poichè in quell'epoca in quei circondari le messi e la maggior parte degli altri prodotti non sono più sulle piante), onde non si può dire che quell'uragano abbia distrutto tutti i raccolti.

Per le sue insistenze io mandai altri ispettori sul posto, cioè dopo la prima verifica feci fare una controverifica, controverifica che tornò ad affermare precisamente quanto prima si era detto, cioè che gravi danni di raccolti non erano avvenuti, perchè i raccolti maggiori erano già stati fatti; inoltre l'uragano del 7 agosto aveva avuto effetto non uguale su tutti i punti, e molti dei comuni dei circondari di Terni e di Rieti non ne erano stati travagliati.

Feci anche osservare all'onor. Manassei che ci trovavamo di fronte ad una specialità del catasto dell'ex Stato pontificio, diverso dagli altri catasti. Nel catasto dello Stato pontificio troviamo che la maggior parte dei danni sono preveduti, onde vi è nel catasto stesso preveduta anche la minorazione dell'imposta. Difatti io trovo che specialmente cogli articoli 123, 124, 167 del regolamento pontificio del 3 maggio 1819 (che tuttavia impera) è preveduto e provveduto alla minorazione delle imposte per danni eccezionali e per danni fortuiti. Avevo quindi di fronte a me anche una legge ch'io dovevo rispettare e non potevo violare.

Io non posso ora impegnare nel Senato una discussione in merito circa l'interpretazione degli atti legislativi; lo potremo fare qualora

il senatore Manassei persistesse nella sua iniziativa. Mi permetto però di accennare come i danni da lui oggi accennati non siano tali quali egli li ha descritti, e che nel tempo stesso il catasto pontificio già provvede a questi danni.

Tuttavia io non intendo di voler sin da ora oppormi alla presa in considerazione di questo progetto di legge, mi limito a fare le più ampie riserve, tanto sull'entità dei danni, quanto sull'interpretazione del catasto pontificio. Dai fatti che risultano al Ministero delle finanze io debbo confermare che la gravità dei danni accennati dal senatore Manassei non esiste; la maggior parte di questi danni furono risentiti dall'alberatura; perchè il ciclone non poté portar via il raccolto che non vi era più, ma distrusse molti alberi in alcuni paesi. Io non nego questo, ma è il caso di dire che *res perit domino*, e lo Stato non può compensare i danni che consistono nella caduta dell'alberatura e di qualche fabbricato.

Non mi dilungo di più per non tediare il Senato, ripeto che non mi oppongo alla presa in considerazione, ma che faccio le più ampie riserve tanto sull'abbuono dell'imposta, quanto sull'entità e natura dei danni.

PRESIDENTE. Il Senato ora non deve deliberare che sulla presa in considerazione del progetto di legge d'iniziativa del senatore Manassei. Quindi io pongo ai voti la presa in considerazione

Chi intende che la proposta Manassei sia presa in considerazione, è pregato di alzarsi.

Il Senato approva la presa in considerazione.

Questa proposta di legge seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Presentazione di relazione.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. A nome della Commissione speciale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione intorno al disegno di legge: « Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Scialoja della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione per la nomina:

di sei commissari di vigilanza all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di un commissario di sorveglianza al Debito pubblico;

di un membro della Commissione pei decreti registrati con riserva;

ed alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1908, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli scrutatori per lo spoglio delle seguenti votazioni:

per la votazione per la nomina di sei commissari di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato risultano scrutatori i senatori:

Doria-Pamphili, Schupfer, Vacchelli, Biscaretti, Cefaly.

per la votazione per la nomina di un Commissario di sorveglianza al Debito pubblico risultano scrutatori i senatori:

Bonasi, Di Brocchetti e Bodio.

per la votazione per la nomina di un membro della Commissione pei decreti registrati con riserva risultano scrutatori i senatori:

Mazzolani, De Martino Giacomo e De Cupis.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori scrutatori ed i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari (N. 4).

Senatori votanti 92

Favorevoli 67

Contrari 25

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1909

Il risultato della votazione per le varie nomine di commissari sarà proclamato nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI e XLVII - *Documenti*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge;

Approvazione dell'eccedenza d'impegni per la somma di lire 12,554.01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 28 - Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e

di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 22);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 32);

Riordinamento delle Camere di commercio ed arti del Regno (N. 2);

Sugli Ordini dei sanitari (N. 5).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 30 maggio 1909 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 25 MAGGIO 1909

Modificazioni e aggiunte alla legge 14 luglio 1898, n. 335, per il trattamento di riposo dei medici condotti e degli altri sanitari.

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 a 12, 14 a 20, 22 a 24, 28 a 30, 32 a 39 della legge 14 luglio 1898, n. 335, sono rispettivamente modificati o soppressi come qui in seguito.

Negli altri articoli di detta legge alla dizione « alla data della promulgazione della presente legge » è sostituita quella « alla data della istituzione della Cassa »; alla dizione « Consiglio provinciale sanitario » è sostituita quella di « Ufficio provinciale sanitario »; alla dizione « medico » o « medici-condotti » quella di « medico o medici-condotti e altri sanitari », ed è sostituita la sola parola « contributo » laddove è fatta distinzione tra « contributo ordinario e straordinario ».

Alla denominazione « Cassa pensioni a favore dei medici condotti » è sostituita quella di « Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ».

Art. 1 — La Cassa-pensioni per i medici condotti, istituita con legge 14 luglio 1898, n. 335, presso la Cassa dei depositi e prestiti, estesa poi ai veterinari municipali con legge 26 giugno 1902, n. 272, ed agli ufficiali sanitari, con legge 25 febbraio 1904, n. 57, provvede pure ai medici od altri sanitari in servizio continuativo con nomina regolare in posti legalmente istituiti alla dipendenza dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, che disimpegnano un servizio sanitario anche non a sgravio dell'obbligo dei comuni, non che ai medici in servizio dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e possedere, ed è rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti, stabiliti da leggi generali e speciali, è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le relative spese di amministrazione sono a carico della detta Cassa di previdenza.

Art. 2. — L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i medici-condotti o altri sanitari muniti di laurea, nominati regolarmente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, se si trovano nelle condizioni di cui all'articolo precedente, con stipendio non inferiore alle lire 300 annue, e che non abbiano servizi anteriori alla data di istituzione della Cassa, o a quella di estensione delle relative disposizioni di legge alle altre classi di sanitari.

L'iscrizione è pure obbligatoria pei medici regolarmente nominati presso Istituti di beneficenza, costituiti in ente morale, con reddito annuo non inferiore alle lire 5000.

L'iscrizione stessa è facoltativa per i medici condotti o altri sanitari muniti di laurea, con stipendio inferiore alle lire 300 annue o con servizi anteriori rispettivamente alle date predette, nonchè pei medici alla dipendenza di Istituti di beneficenza, pure costituiti in ente morale, con reddito annuo inferiore alle lire 5000.

Art. 4. — Il contributo dei medici condotti o altri sanitari, iscritti alla Cassa, è stabilito in lire 132 annue.

I sanitari, o altri a loro favore, possono fare versamenti volontari da accreditarsi a parte

nei rispettivi conti individuali, nell'ammontare però non superiore in media a 400 lire annue.

Il capitale, formato coi depositi volontari, è liquidato a favore del sanitario o dei suoi eredi all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. Quando la durata sia superiore a 25 anni, è data facoltà al sanitario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso venga trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione.

Art. 5. — Il contributo a carico degli enti di cui all'art. 1, nonché degli Istituti di beneficenza con reddito annuo non inferiore alle lire 5000, è fissato in lire 132 annue, ed è per essi obbligatorio per ogni posto di sanitario legalmente istituito, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 7.

Quando trattasi di sanitari dipendenti da Istituti di beneficenza con reddito inferiore a lire 5000, il contributo indicato nel comma precedente è pagato dall'Istituto se esso intende valersi della facoltà datagli dall'art. 2; in caso contrario, è pagato dal sanitario che intende di iscriversi alla Cassa.

I contributi, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, saranno pagati direttamente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.

I comuni, le provincie e lo Stato sono obbligati al pagamento dei contributi nella misura anzidetta anche pei posti vacanti, e del solo contributo di cui all'art. 5, pei posti che siano provvisti di titolari non iscritti alla Cassa.

Qualora lo stipendio assegnato per il posto di medico condotto o di altro sanitario alla dipendenza di un comune sia inferiore alle lire 300 annue, non è dovuto alcun contributo dall'ente, salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

L'ufficio sanitario provinciale compilerà ogni anno nel mese di settembre l'elenco dei contributi dovuti dagli enti, di cui all'art. 1, e dai rispettivi sanitari, per l'anno successivo.

Un estratto di detto elenco sarà trasmesso ai singoli comuni ed all'Amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno l'intera somma nella Sezione di Regia tesoreria una volta all'anno, nel mese di giugno.

Il ruolo generale sarà rimesso alla sezione di R. tesoreria per la riscossione.

Art. 8. — Se l'Amministrazione del comune o della provincia non ha eseguito, entro il mese di marzo, il pagamento della somma annua dovuta alla Cassa, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare sulla prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale o, in difetto di questa, sulla prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale.

La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore od il ricevitore dal predetto obbligo.

In tale caso, essi dovranno anticipare le somme necessarie e ne percepiranno a carico del comune o della provincia l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti.

Nel caso che l'esattore od il ricevitore provinciale non facciano la ritenuta o ritardino il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 del testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette, e si potrà procedere contro di essi alla esecuzione, per mezzo dell'Intendenza di finanza.

Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori provinciali andranno a beneficio della Cassa.

Se il procedimento privilegiato di cui sopra non può aver luogo, perchè la esattoria è sprovvista del titolare, o perchè l'esattore non ha in riscossione proventi liberi da vincoli e in misura sufficiente, la Delegazione del Tesoro dispone che sulle somme dovute dal comune sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4 per cento, dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Durante l'anno potranno essere compilati elenchi e ruoli suppletivi, secondo le norme da determinarsi nel regolamento.

I contributi dello Stato saranno versati alla Cassa a rate semestrali anticipate.

Art. 10. — Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal comune o dalla provincia per conto degli Istituti di beneficenza con reddito inferiore alle lire 5000, e dei rispettivi medici condotti od altri sanitari, l'Amministrazione dell'Istituto non abbia rimborsato il comune o la provincia della somma pagata,

il Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti dovrà dichiarare decaduti l'Istituto ed i relativi sanitari dai benefici della Cassa-pensioni.

Pronunciata la decadenza, ove il sanitario non intenda rimanere iscritto assumendosi l'onere anche del contributo in precedenza corrisposto dall'ente, si farà luogo, su domanda, al rimborso in di lui favore dei contributi personali versati, con la perdita però del diritto ad ogni eventuale valutazione avvenire, di cui al successivo art. 15, del periodo di tempo trascorso in servizio dell'Istituto di beneficenza.

Nel caso invece, che la decadenza sia pronunciata a carico di un Istituto di beneficenza, il cui sanitario si fosse già assunto l'onere del pagamento del duplice contributo, questi non potrà conseguire alcun rimborso, conservando però il diritto alla valutazione dei servizi, agli effetti del succitato articolo.

Art. 11. — I medici condotti ed altri sanitari che godranno una pensione a carico della Cassa, saranno soggetti alla ritenuta dell'1 per cento per le pensioni inferiori alle lire 1000, del 2 per cento per quelle comprese tra 1001 e 2000, e del 3 per cento per le superiori.

La ritenuta del 2 e del 3 per cento non potrà far scendere le pensioni al disotto rispettivamente di quelle a cui fu applicata la ritenuta dell'1 e del 2 per cento.

Art. 12. — La Cassa depositi e prestiti, come rappresentante della Cassa di previdenza, riceverà i contributi degli enti e dei sanitari, i lasciti, le donazioni ed in genere tutti gli elementi attivi, per impiegarli in impiego fruttifero.

I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, perverranno alla Cassa-pensioni, saranno alienati o convertiti in denaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

Detti impieghi si faranno:

1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da intestare alla Cassa depositi e prestiti, per conto della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;

2° in prestiti alle provincie ed ai comuni, concessi dall'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti secondo la propria istituzione.

Art. 14. — Acquistano il diritto all'indennità, di cui all'art. 17, i medici che abbiano prestato

un servizio valutabile non minore di 10, nè maggiore di 24 anni e sei mesi compiuti, e siano ritenuti inabili a continuare il servizio per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera *b* dell'articolo precedente, o cessino dal servizio per soppressione di posto, o per condanna, o per passaggio al servizio dello Stato, e siano in quest'ultimo caso applicabili le disposizioni delle leggi sulle pensioni civili o militari.

Art. 15. — Il servizio utile per conseguimento della pensione o della indennità è quello prestato con nomina regolare in un posto legalmente istituito, con percezione di stipendio e pagamento dei contributi.

Per gli effetti della presente legge, si cumula il servizio prestato successivamente dai sanitari in diversi comuni, provincie od Istituti di beneficenza, ovvero presso lo Stato, purchè non abbiano altrimenti diritto a pensione.

Quando dall'insieme del servizio prestato risultino 24 anni, sei mesi ed un giorno, il titolare del conto individuale ha diritto al conseguimento della pensione.

Per la determinazione del servizio utile alla pensione e dell'età dei sanitari, nell'applicazione delle tabelle *A* e *B*, quando risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

Art. 16. — La pensione da corrispondersi ai medici che abbiano prestato un servizio valutabile in 25 o più anni, è liquidata in ragione del capitale accumulato nel conto individuale e destinato al fondo pensioni, mediante i coefficienti della tabella *A* annessa alla presente legge, purchè essa non riesca inferiore a quella, normale o ridotta sino al 1° gennaio 1909, risultante dall'applicazione della tabella *B*, pure annessa alla presente legge, nel qual caso la pensione stessa si eleva a questa somma, e non potrà mai superare le lire 3000.

Nel caso di cessazione dal servizio per provata infermità, non contratta per le cause di cui alla lettera *b* dell'art. 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, la pensione del sanitario, netta delle riduzioni di cui all'art. 28 della legge 14 luglio 1898, n. 335, non potrà essere inferiore a lire 1300, se esso abbia cessato con 30 o più anni di servizio utile agli effetti della pensione; a lire 1100, se tale servizio sia compreso

tra i 28 e i 30 anni; e a lire 900, se il servizio stesso sia compreso tra i 25 e i 28 anni.

Ai medici condotti od altri sanitari che siano nelle condizioni indicate nella lettera *b*) dell'art. 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, verrà liquidata una pensione minima di lire 900; ma la Cassa non sarà tenuta a pagare per proprio conto che l'assegno determinato con le norme suindicate. La rimanente parte di pensione verrà posta a carico degli enti presso i quali il sanitario ha prestato servizio valutabile fino all'atto del collocamento a riposo, in ragione dei singoli servizi ed in proporzione dei relativi stipendi.

Il pagamento sarà integralmente eseguito dalla Cassa, la quale si rivarrà sui comuni, sulle provincie e sugli Istituti di beneficenza delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Art. 17. — L'indennità, di cui è parola nell'art. 14, consiste in una somma per una volta ragguagliata ai due terzi del capitale accumulato sul conto individuale.

Nel caso di condanna l'indennità è concessa nella misura della metà del capitale anzidetto.

In ambidue i casi l'indennità non deve risultare inferiore rispettivamente ai due terzi o alla metà del valore capitale della pensione teorica, normale o ridotta sino al 1° gennaio 1909, ottenuto mediante l'applicazione delle tabelle *A* e *B*, con le norme da stabilirsi col regolamento.

Art. 18. (Soppresso).

Art. 19. (Soppresso).

Art. 20. (Soppresso).

Art. 22. — Gli aventi diritto a pensione, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe incominciare il godimento senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 23. (Soppresso).

Art. 24. — Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico presso la Cassa depositi e prestiti compila il bilancio tecnico, ed al termine di ciascuno sono introdotti nel bilancio stesso i mu-

tamenti corrispondenti al movimento statistico dei sanitari.

Il regolamento stabilirà le norme e le notizie che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici.

Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, esamina i bilanci tecnici e le statistiche dei sanitari, ed in base ai risultati ottenuti propone ai Ministeri competenti le opportune variazioni alle disposizioni della presente legge.

Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

Art. 28. — I medici condotti od altri sanitari che, avendone la facoltà, aderirono alla Cassa di previdenza anteriormente alla promulgazione della presente legge, hanno diritto al riconoscimento dei servizi prestati, presso gli enti di cui all'art. 1, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alle successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni, con le modalità di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 29. (Soppresso).

Art. 30. — Le disposizioni della legge 14 luglio 1898, n. 335, applicate alle provincie ed ai comuni presso i quali, alla data dell'istituzione della Cassa, erano in vigore regolamenti speciali pel conferimento di assegni di riposo ai rispettivi medici condotti od altri sanitari, sono estese agli Istituti di beneficenza con reddito non inferiore alle lire 5000.

Se presso tali Istituti sono in vigore consimili regolamenti speciali, essi dovranno corrispondere alla Cassa il contributo di cui all'art. 5 per i sanitari che alla data di attuazione della presente legge si avvalgano della facoltà di iscrizione di cui all'art. 2.

Art. 32. — Nessun'assegnazione d'indennità o di pensione potrà esser fatta ai medici condotti o ad altri sanitari e alle loro vedove ed orfani, quando non siano stati pagati i contributi alla Cassa almeno per 10 anni, eccezione fatta per i casi di cui ai precedenti articoli 13, lett. *b*, e 31 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e all'art. 12 della presente legge.

Art. 33. (Soppresso).

Art. 34. (Soppresso).

Art. 35. (Soppresso).

Art. 36. — I medici condotti od altri sani-

tari che abbiano prestato un servizio maggiore di 15 anni alla data d'istituzione della Cassa pensioni, e siano rimasti a questa iscritti per 5 anni almeno durante il decennio 1899-1908, ove debbano abbandonare il servizio per inabilità debitamente constatata, potranno continuare ad essere iscritti alla Cassa con le stesse condizioni dei sanitari in servizio, sino al compimento del decennio di contributo.

Quando entro sei mesi dal giorno della maturazione del pagamento il sanitario non avrà rimborsato l'ente del proprio contributo, il Consiglio permanente d'amministrazione presso la Cassa depositi e prestiti lo dovrà dichiarare decaduto dai benefici di conseguire la pensione, e dal diritto alla liquidazione dell'indennità di cui all'art. 17.

Nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo, il contributo di cui all'art. 5 dovrà, pel periodo di tempo occorrente al compimento del decennio anzidetto, essere pagato per conto dei sanitari dagli enti presso i quali i sanitari stessi hanno prestato i servizi valutabili, in ragione di tali servizi ed in proporzione dei relativi stipendi.

Art. 37. (Soppresso).

Art. 38. (Soppresso).

Art. 39. (Soppresso).

Art. 2.

Per ogni sanitario iscritto alla Cassa di previdenza è istituito un conto individuale, al quale vengono ogni anno accreditati:

1° i contributi obbligatori dell'ente e personali, nella misura di lire 200;

2° la quota parte dei capitali individuali che si resero disponibili nel corso dell'anno per morte od eliminazione definitiva dal servizio dei titolari senza diritto a indennità o a pensione, e quella parte del conto individuale eccedente l'indennità;

3° la quota parte del fondo degli utili di cui all'art. 4 della presente legge;

4° gli interessi delle somme accumulate negli anni precedenti.

Gl'interessi delle quote versate nel corso dell'anno decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Gli accreditamenti degli interessi si fanno in base al saggio medio d'investimento dei capitali della Cassa ricavato nell'anno precedente.

Art. 3.

Oltre ai conti individuali sono istituiti presso la Cassa di previdenza tre fondi speciali:

1° fondo delle pensioni dirette, nel quale è versato il 95 per cento dei capitali costituiti nei conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della indennità o della pensione;

2° fondo delle pensioni indirette, costituito dalla quota di lire 50 dei contributi obbligatori, dell'ente e personali, a favore delle vedove e degli orfani dei sanitari morti in servizio od in pensione;

3° fondo di riserva, nel quale si accreditano: il 4 per cento dei capitali individuali accumulati all'atto del collocamento a riposo, i contributi che non hanno speciale destinazione, e tutti gli altri proventi che pervengono alla Cassa non accreditati nei conti individuali o nei due fondi delle pensioni.

Art. 4.

Il fondo delle pensioni dirette provvede al pagamento degli assegni di riposo ai sanitari; il fondo delle pensioni indirette provvede al pagamento degli assegni per le vedove e per gli orfani minorenni dei sanitari e dei pensionati.

Col fondo di riserva, dopo aver prelevato l'ammontare delle spese di amministrazione e le somme necessarie alla eventuale integrazione delle pensioni, si provvede alla costituzione della riserva di garanzia dei due fondi pensioni, la quale riserva non può superare il 10 per cento del capitale complessivamente impegnato nei fondi stessi.

I sopravanzi del fondo di riserva costituiscono un fondo utili, da ripartirsi, insieme alle somme di cui al n. 2 dell'articolo 2 della presente legge, a favore dei titolari dei conti individuali, in ragione composta del loro capitale già costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alle rispettive età.

Art. 5.

Per i sanitari iscritti alla Cassa di previdenza, dal 1° gennaio 1899 in poi, saranno, con effetto dal 1° gennaio 1909, impiantati i conti individuali, accreditando a ciascun titolare del conto la riserva matematica corrispondente ai contributi normali pagati e ai servizi

prestati utili alla pensione, al netto delle riduzioni di cui all'art. 28 della legge 14 luglio 1898, n. 335, colle norme da stabilirsi con il regolamento.

Art. 6.

Quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio presso un ente di cui all'articolo 1, potrà essere reinscritto ed ottenere in seguito la valutazione del tempo totale passato in servizio, rifondendo all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, coi relativi interessi composti, per la ricostituzione del conto individuale, rinunciando altresì al godimento della pensione già liquidata.

Art. 7.

Il servizio militare con interruzione di carriera, ed i servizi interinali e provvisori, nonchè i servizi effettivi non riscattati, saranno calcolati utili ai soli effetti del raggiungimento del diritto a pensione, secondo le norme da stabilirsi col regolamento.

Art. 8.

La Cassa di previdenza provvede anche al servizio delle pensioni e delle indennità a favore delle vedove e degli orfani minorenni dei sanitari iscritti.

Art. 9.

La vedova del sanitario iscritto alla Cassa di previdenza, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa di lei, ha diritto, in concorso con la prole minorenni, ad una indennità se il sanitario muore dopo un numero di anni di servizio non inferiore a 10, nè superiore a 24 anni e sei mesi compiuti, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui il sanitario cessò dal servizio, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova, l'indennità spetta agli orfani minorenni.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al sanitario al giorno della morte, secondo la disposizione stabilita dal precedente articolo 17.

L'indennità sarà ripartita, secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento, fra la vedova ed i figli minorenni, quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Art. 10.

La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il sanitario venga a morire dopo 24 anni e sei mesi di servizio, o in pensione, avrà diritto di conseguire in concorso con la prole minorenni, una pensione reversibile per intero sul gruppo degli orfani.

In mancanza della vedova, la pensione spetta agli orfani minorenni.

La vedova, che passi a seconde nozze, perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a favore degli orfani.

Perdono la pensione anche gli orfani, quando raggiungono l'età maggiore.

Saranno determinate col regolamento le norme e la misura secondo le quali si dovrà dividere la pensione tra la vedova ed i figli, quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un sanitario, i quali cessino di vivere o perdano il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

Art. 11.

La pensione, di cui all'articolo precedente, per le vedove e per gli orfani minorenni dei sanitari iscritti alla Cassa, morti in servizio o in pensione, sarà liquidata in ragione della metà di quella che sarebbe spettata o che fu conferita al sanitario.

Art. 12.

La vedova in concorso con la prole minorenni, o, in mancanza della vedova, gli orfani del sanitario morto per causa avveratasi dopo il matrimonio, e che sia fra quelle considerate nella lettera b) dell'art. 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, hanno diritto ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani, pari nella misura e nelle modalità del riparto a quella che venne conferita o che sarebbe spettata al rispettivo marito o padre,

ai sensi del terzo comma dell'art. 16 della legge 14 luglio 1898, n. 335, modificato dall'art. 1 della presente legge.

Art. 13.

Ai sanitari, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione, si potrà dalla Cassa di previdenza accordare, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

Art. 14.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1909; dalla stessa data saranno conferite anche le pensioni privilegiate a favore delle

vedove e degli orfani dei sanitari di cui all'articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 1909, n. 117.

Entro sei mesi dalla sua pubblicazione il Governo del Re provvederà al coordinamento ed alla pubblicazione del testo unico delle leggi relative al trattamento di riposo dei medici-condotti e altri sanitari.

Provvederà inoltre alla formazione del regolamento, nel quale saranno anche disciplinate le norme per attribuire le quote relative alle soppresse categorie di cui all'art 4 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e per la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi resi dai sanitari nel periodo di transizione interceduto fra la pubblicazione della legge sanitaria 25 febbraio 1904, n. 57, ed i relativi regolamenti approvati con Reali decreti 22 agosto 1904, n. 481 e 19 luglio 1906, n. 466.



LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1909

TABELLA A.

**Ammontare della pensione vitalizia corrispondente ad una lira di capitale accumulato
a favore dei sanitari iscritti alla Cassa.**

(Eliminazione complessiva dei pensionati, civili e militari dello Stato 1885-1894).

Saggio d'interesse del 3.50 %.

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria
≡ 21	0.0564	36	0.0655	51	0.0845	66	0.1345
22	0.0568	37	0.0663	52	0.0864	67	0.1401
23	0.0573	38	0.0672	53	0.0885	68	0.1460
24	0.0578	39	0.0681	54	0.0907	69	0.1524
25	0.0582	40	0.0691	55	0.0931	70	0.1592
26	0.0588	41	0.0701	56	0.0957	71	0.1665
27	0.0593	42	0.0712	57	0.0984	72	0.1745
28	0.0599	43	0.0723	58	0.1014	73	0.1831
29	0.0604	44	0.0736	59	0.1045	74	0.1923
30	0.0611	45	0.0749	60	0.1079	75	0.2022
31	0.0617	46	0.0763	61	0.1116	76	0.2127
32	0.0624	47	0.0778	62	0.1156	77	0.2239
33	0.0631	48	0.0793	63	0.1198	78	0.2358
34	0.0639	49	0.0810	64	0.1244	79	0.2485
35	0.0647	50	0.0827	65	0.1293	≡ 80	0.2620

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1909

Segue Tabella B.

Anni di servizio utili alla pensione	Età alla data della cessazione dal servizio														Anni di servizio utili alla pensione	
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		50
1	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	17	17	1
2	27	28	28	29	29	29	30	30	31	31	32	33	33	34	35	2
3	42	43	43	44	44	45	46	47	47	48	49	50	51	52	53	3
4	58	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	69	70	72	73	4
5	74	75	76	77	78	79	80	81	83	84	86	88	90	92	94	5
6	91	92	93	94	95	97	98	100	102	104	106	108	110	113	115	6
7	108	110	111	113	114	116	118	120	122	124	127	129	132	135	138	7
8	127	129	130	132	134	136	138	140	143	145	148	152	155	158	162	8
9	147	149	150	152	154	157	159	162	165	168	171	175	179	183	187	9
10	168	169	171	174	176	178	181	184	187	191	195	199	204	208	213	10
11	189	191	194	196	198	201	204	208	212	216	220	225	230	235	241	11
12	212	214	217	219	222	225	229	233	237	241	246	251	257	263	269	12
13	237	239	241	244	247	251	254	258	263	268	274	279	286	292	300	13
14	262	265	267	270	274	277	281	286	291	296	302	309	316	323	331	14
15	289	292	295	298	301	305	309	314	320	326	333	340	347	355	364	15
16	318	320	323	327	330	335	339	344	350	357	364	372	380	389	399	16
17	»	350	354	357	361	366	371	376	383	390	397	406	415	425	435	17
18	»	»	386	389	394	398	404	410	416	424	432	441	451	462	473	18
19	»	»	»	424	428	433	438	445	452	460	469	479	489	501	513	19
20	»	»	»	»	464	469	475	482	490	498	508	518	529	542	555	20
21	»	»	»	»	»	508	514	521	529	538	548	559	571	585	599	21
22	»	»	»	»	»	»	555	562	571	580	591	603	616	630	645	22
23	»	»	»	»	»	»	»	606	615	625	636	649	662	677	694	23
24	»	»	»	»	»	»	»	»	661	672	684	697	712	727	745	24
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	722	734	748	764	780	799	25
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	788	802	818	836	855	26
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	859	876	895	915	27
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	937	956	978	28
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 022	1 045	29
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 115	30

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1909

Segue Tabella B.

Anni di servizio utili alla pensione	Età alla data della cessazione dal servizio															Anni di servizio utili alla pensione
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
1	17	18	18	19	19	20	20	21	22	22	23	24	25	26	27	1
2	36	36	37	38	39	40	42	43	44	46	48	49	51	53	55	2
3	55	56	57	59	61	62	64	66	68	71	73	76	79	83	86	3
4	75	77	79	81	83	85	88	91	94	97	101	105	109	114	119	4
5	96	98	101	104	107	110	113	117	121	125	130	135	141	147	154	5
6	118	121	124	128	132	136	140	144	149	155	161	168	175	183	191	6
7	142	145	149	153	158	163	168	173	179	186	194	202	211	220	231	7
8	166	170	175	180	185	191	197	204	211	219	228	238	248	260	272	8
9	192	197	202	208	214	221	228	236	244	254	264	276	288	302	317	9
10	219	224	231	237	245	252	261	270	279	290	303	316	330	346	363	10
11	247	253	261	268	276	285	295	305	316	329	343	358	375	393	413	11
12	276	284	292	301	310	320	331	342	355	369	385	403	422	443	465	12
13	307	316	325	334	345	356	368	381	396	412	430	450	471	495	520	13
14	340	349	359	370	382	394	408	423	439	457	477	499	523	550	578	14
15	374	384	395	407	420	434	449	466	484	504	526	551	578	607	640	15
16	409	421	433	446	461	476	493	511	531	553	578	605	635	668	704	16
17	446	459	472	487	503	520	538	558	580	605	632	662	696	732	772	17
18	486	499	514	530	547	566	586	608	632	659	689	722	759	799	843	18
19	526	541	557	575	593	614	636	660	686	716	749	785	825	869	918	19
20	569	585	603	622	642	664	688	714	743	775	811	851	895	943	996	20
21	614	632	650	671	693	717	743	771	803	838	877	920	968	1 021	1 079	21
22	662	680	700	722	746	772	800	831	865	903	946	993	1 045	1 102	1 165	22
23	711	731	753	777	802	830	860	894	930	972	1 018	1 069	1 125	1 188	1 256	23
24	764	785	808	833	861	891	923	959	999	1 043	1 093	1 148	1 210	1 277	1 351	24
25	819	841	866	893	922	954	989	1 028	1 071	1 119	1 172	1 232	1 298	1 370	1 451	25
26	877	900	927	956	987	1 021	1 059	1 100	1 146	1 197	1 255	1 319	1 390	1 468	1 555	26
27	938	963	991	1 021	1 055	1 091	1 131	1 176	1 225	1 280	1 342	1 410	1 487	1 571	1 664	27
28	1 002	1 029	1 058	1 091	1 126	1 165	1 208	1 255	1 307	1 366	1 433	1 506	1 588	1 679	1 779	28
29	1 070	1 098	1 129	1 164	1 201	1 243	1 288	1 338	1 394	1 457	1 528	1 607	1 695	1 792	1 899	29
30	1 141	1 171	1 204	1 241	1 280	1 324	1 372	1 426	1 485	1 552	1 628	1 712	1 806	1 910	2 025	30

